REPUBBLICA ITALIANA 09969-21

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO FUMU	- Presidente -	Sent. n. sez. 290/2021
DONATELLA FERRANTI		UP - 03/02/2021
MAURA NARDIN		R.G.N. 8458/2020
MARIAROSARIA BRUNO	- Relatore -	**Motivazione Semplificata**
FRANCESCA PICARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 05/11/2019 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Alessandria, decidendo quale giudice di appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Alessandria con cui (omissis) è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. e condannato alla pena di euro 700 di multa, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio.

2. Secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito, l'imputato cagionava lesioni personali a (omissis) e al minore (omissis), occupanti della vettura Fiat Panda, effettuando un'imprudente manovra di sorpasso a destra della vettura Panda, a velocità non adeguata, urtandola nella parte posteriore e facendola collidere contro un'altra vettura proveniente dal senso opposto di marcia. Nella condotta serbata dal ricorrente erano individuati profili di colpa generica e specifica, quest'ultima consistita nella violazione degli artt. 148, comma 7, cod. strada e 347, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo nel quale lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione.

La difesa si duole della ricostruzione dei fatti offerta dai giudici di merito, i quali avrebbero posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità le sole dichiarazioni dell'imputato.

Sarebbero state trascurate le risultanze della consulenza di parte, redatta dall'ing. (omissis), secondo cui la vettura condotta da (omissis) avrebbe tagliato la strada al (omissis) per svoltare a sinistra.

Gli stessi verbalizzanti, a seguito dell'incidente, avevano espresso dubbi sulla dinamica dell'urto iniziale tra la vettura del (omissis) e quella della (omissis).

Con riferimento al contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato, costituisce dato di esperienza giudiziaria che la versione di un soggetto coinvolto in un sinistro stradale, traumatizzato dall'evento, non possa essere risolutiva ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro.

La deposizione resa dal (omissis) in dibattimento, da cui la sentenza ha estrapolato pochi passaggi per addivenire alla condanna, rivela che il suo ricordo è tutt'altro che nitido.

Tali dichiarazioni non potevano esonerare il giudice dal valutare attentamente, anche con l'aiuto di un perito, le prospettazioni difensive, fondate sull'apporto tecnico del consulente.

4. Nei termini di legge hanno rassegnato conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020) il P.G. e la difesa di parte civile.

Il P.G. ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

La difesa di parte civile ha parimenti concluso per la inammissibilità del ricorso.

5. I motivi di ricorso risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le questioni proposte nel ricorso riguardano la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale e la valutazione dei dati probatori esaminati dai giudici di merito, che, come è noto, non possono formare oggetto di rivalutazione in questa sede.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., 13 dicembre 1995, Clarke, Rv. 203428).

Esula quindi dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Cass. S.U., 24 dicembre 1999, Spina; Cass. S.U., 30 aprile 1997, Dessimone; cfr. altresì Cass. S.U. 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074).

Nel caso in esame, la struttura logica ed argomentativa della sentenza d'appello rivela un'attenta analisi della regiudicanda, poiché il Tribunale, prendendo in esame tutte le deduzioni difensive, è pervenuto alle sue conclusioni percorrendo un itinerario logico in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di

apprezzamenti in fatto in alcun modo qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.

Ciò si desume, in particolare, dalle argomentazioni riportate alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui, ponendo in rilievo il contenuto delle dichiarazioni dell'imputato, il Tribunale evidenzia come lo stesso (omissis) abbia ammesso di avere superato sulla destra il veicolo della persona offesa, fermo al centro della carreggiata, ad una velocità di circa 60 km./h..

Tali dichiarazioni, si legge in motivazione, avvalorano la versione dei fatti resa dalla persona offesa, la quale ha sostenuto di essere stata tamponata da un veicolo che sopraggiungeva da tergo mentre era ferma, al centro della carreggiata, in attesa di svoltare a sinistra.

La diversa ricostruzione della dinmica del sinistro proposta dal consulente di parte è ritenuta non condivisibile dal Tribunale che argomenta in modo logico e puntuale le ragioni del dissenso.

Occorre qui ribadire come, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia sia rimessa al giudice di merito, integrando una serie di apprezzamenti in fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti, come nel presente caso, da adeguata motivazione (così, *ex multis* Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679).

6. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (omissis) , che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (omissis) che liquida in euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso il 3 febbraio 2021

Il Consigliere estensore
Mariarosaria Bruno

Il Presidente
Giacomo Fumu

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
oggi 15/03/2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Calicendo